



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 109/2010

VISTA la propria ordinanza n°83 / 2010, emanata per motivi di opportuni quanto urgenti ed imprescindibili motivi di tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare , concernente la disciplina dell'uso del servizio di rimorchio per le navi dirette alla NUOVA DARSENA del porto di Ancona ;

CONSIDERATO che , in seguito al primo periodo di applicazione di detta ordinanza, sono pervenute da parte dell'Associazione degli agenti marittimi del porto di Ancona, in rappresentanza degli armatori assistiti, proposte volte a modificare il contenuto di alcuni articoli della citata ordinanza in modo da renderla più aderente alla realtà ed esigenze del porto di Ancona;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, in data 12.08.2010, presso questa Capitaneria di Porto, s'è tenuto un incontro con l'Associazione degli Agenti marittimi , in rappresentanza degli armatori assistiti, cui hanno preso parte anche il capo pilota del Corpo dei piloti del porto di Ancona ed il rappresentante dell'Autorità Portuale di Ancona,

VISTA la propria ordinanza n° 31 / 2008

ORDINA

**il testo esistente dell'ordinanza n°83/2010 è modificato come
segue:**

Articolo 1

- **il titolo, è sostituito dal seguente:**

“Manovre, in ore diurne ed assenza di nebbia, di entrata/uscita dal porto di Ancona per navi dirette o provenienti dalla Nuova Darsena (banchine 23-24-25)”.

- **il punto 1, è sostituito dal seguente:**

1. Le navi con l.f.t fino a 130 metri se dotate di bow truster di potenza adeguata (circa 400 KW) , possono effettuare le manovre di entrata/uscita e ormeggio /disormeggio nella NUOVA DARSENA senza l'ausilio del servizio di rimorchio purchè le condimeteo marine siano di mare che non superi forza 4 e vento - oggettivamente rilevato dal pilota di servizio – compreso tra 15 e 20 nodi purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l'esecuzione in sicurezza delle manovre di disormeggio e / o evolutive della nave;

- **al punto 2.1 , il quarto e quinto alinea sono sostituiti come segue:**

- “condimeteo marine con mare che non superi forza 4 e vento - oggettivamente rilevato dal pilota di servizio – compreso tra i 15 ed i 20 nodi , purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l’esecuzione in sicurezza delle manovre di disormeggio e / o evolutive della nave”;

- “nave dotata di elica di manovra bow truster con potenza di almeno 500 kW (è ammessa una tolleranza di -100 KW)”;

- **il punto 2.2 è integralmente sostituito dal seguente testo:**

“ navi con l.f.t. compresa da 140 a 175 metri e da 175 a 195 metri , pescaggio medio non superiore ai 10 metri :”

- MANOVRA DI ENTRATA E DI ORMEGGIO, almeno 1 rimorchiatore

- MANOVRA DI USCITA E DISORMEGGIO, almeno 1 rimorchiatore;

L’uso del 2° rimorchiatore per entrambe le operazioni si rende necessario nel ricorrere di una soltanto delle situazioni in appresso descritte:

- condizioni del mare superiori a forza quattro, intensità del vento - *rilevato oggettivamente dal pilota di servizio* - compreso tra i 15 ed i 20 nodi purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l’esecuzione in sicurezza delle manovre di disormeggio e / o evolutive della nave”;

- nave non dotata di elica di manovra bow truster oppure dotata di tale ausilio con potenza inferiore a 600 kW (è ’ ammessa una tolleranza di -100 kw.) , se con l.f.t. compresa da 140 mt. a 175 mt.

- nave non dotata di elica di manovra oppure dotata di tale ausilio con potenza inferiore a 800 KW (è ’ ammessa una tolleranza di -100 kw.), se con l.f.t. compresa da 175 mt. a 195 mt.

- presenza di altre navi all’ormeggio alle banchine della Nuova darsena di dimensioni tali da costituire una evidente limitazione alla esecuzione in sicurezza delle manovre;

- pescaggio superiore ai 10 metri;

- **al punto 2.3,**

- **l’ intestazione è sostituita come segue :**

”Navi con l.f.t. compresa da 195 metri a 235 metri, pescaggio medio compreso tra metri 8,00 e 10,30”:

- **il terzo alinea è sostituito come segue:**

“condizioni del mare superiori a forza quattro, intensità del vento - *rilevato oggettivamente dal pilota di servizio* - compreso tra i 15 ed i 20 nodi purchè proveniente da una direzione che non ostacoli o pregiudichi l’esecuzione in sicurezza delle manovre di disormeggio e / o evolutive della nave”;

- **al quarto alinea è aggiunto quanto segue:**

“E’ ammessa una tolleranza di -100 kw sulla potenza del bow truster “ .

Articolo 2

- **il testo esistente è modificato come segue:**

“Disposizioni specifiche per le navi bulk carrier con G.T. compreso tra 25.000 e 42.000 tonnellate, condizionate dal loro pescaggio che utilizzano, in ore diurne ed assenza di

nebbia, le banchine 23-25 della NUOVA DARSENA oppure le banchine 19-20-21-22- del porto storico

- MANOVRA DI ENTRATA ED ORMEGGIO: utilizzo di almeno 3 rimorchiatori;
- MANOVRA DI USCITA E DISORMEGGIO: utilizzo di almeno 2 rimorchiatori;

Per la **banchina n° 25 della NUOVA DARSENA (in ore diurne ed assenza di nebbia)** :

- MANOVRA DI ENTRATA ED ORMEGGIO: utilizzo di almeno 3 rimorchiatori
- MANOVRA DI USCITA E DISORMEGGIO: utilizzo di almeno 3 rimorchiatori .

Le suddette navi, se dotate sia di eliche a passo variabile sia di elica di manovra di adeguata potenza (bow truster) possono richiedere l'impiego di un rimorchiatore in meno rispetto a quanto sopra previsto.

Articolo 3

- **Il testo esistente è modificato come segue:**

“ E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di valutare particolari casi contingenti o qui non contemplati”.

Al testo esistente, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Articolo 4 , modifiche all'ordinanza n°31/2008:

- Il secondo alinea dell'articolo 8 dell'ordinanza n°31/88 è modificato come segue:
“- siano munite di elica di manovra (bow truster) di potenza adeguata , all'incirca 1200 kw, con una tolleranza di -100 kw.”.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza la cui violazione , salvo il caso di più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di firma.

Ancona, 20.08.2010

f.to IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Antonio PASETTI